

**SCHEDA N° 6
COLLAUDO**

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento

Il collaudo avviene quando l'opera è completata ed ha lo scopo di vedere se la struttura resiste ai carichi per la quale è stata progettata

Autocertificabile

SI

NO

Enti competenti interessati

Comune.

Adempimenti

Il Committente conferisce ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, l'incarico di effettuare il collaudo statico.

Modalità e tempi

Denuncia al Genio Civile

Il costruttore denuncia al Genio Civile:

- Nome e recapito: committente, progettista, direttore dei lavori e costruttore;
- 2 copie del progetto firmato dal progettista;
- 2 copie relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori;
- dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione di almeno 10 anni all'albo e l'impegno a non prendere parte alla direzione dei lavori e all'esecuzione lavori

Il Genio Civile restituisce una copia al costruttore con l'attestazione dell'avvenuto deposito

Alla fine dei lavori

Il direttore dei lavori comunica al Comune, Genio Civile e al collaudatore la fine dei lavori (struttura completa con copertura);

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia la dichiarazione per l'iscrizione al catasto immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro 30 gg. dalla installazione degli infissi.

Il Catasto restituisce una copia al direttore dei lavori con l'attestazione dell'avvenuto deposito

Il collaudatore ha 60 gg. di tempo effettuare il collaudo

Impianti produttivi (art. 9 DPR 447/98)

Nel caso di impianti produttivi, quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno, compreso tra il ventesimo e il sessantesimo, successivo a quello della richiesta. Al collaudo partecipano i tecnici della Struttura Unica la quale a tal fine si avvale del personale dipendente dalle amministrazioni competenti, ai sensi della normativa vigente, e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento.

Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente Struttura Unica.

In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

Il certificato positivo di collaudo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.

Il collaudo non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Oneri

Oneri per il collaudatore

Validità

Finché non vengano fatte varianti all'opera

Scadenza

Rinnovi

Sanzioni

L'opera se non è collaudata non può essere né abitabile né agibile. Le sanzioni sono previste dalla normativa vigente

Norme comunitarie

Norme nazionali

- L. 5/11/1971, n. 1086
- DPR 22/4/1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto)
- DPR 20/10/1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrali

Tutto ciò premesso, il sottoscritto collaudatore, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 ha proceduto alle prove di carico in seguito descritte.

- Solaio in c.a. e laterizio del piano limitato, con riferimento alla pianta di carpenteria, alla maglia compresa fra i pilastri nn.

Il solaio ha le seguenti caratteristiche : luce teorica di L = m, altezza cm., interasse travetti cm , larghezza travetti cm. , momento di inerzia cm⁴

La striscia di solaio caricata ha larghezza cm e la misura degli abbassamenti e' stata ottenuta collocando n. 3 sensori elettromagnetici, due in prossimità degli incastri ed uno in mezzeria

- Ipotesi di vincolo:

Calcolo della freccia teorica

$f = \dots / 384 (ql^4/EJ) = \dots$

La freccia massima in mezzeria è risultata pari a mm. e la freccia residua in mezzeria al termine della prova, durata minuti, e' risultata pari a mm., corrispondente al% della freccia massima.

Al termine delle prove di carico la struttura ha manifestato un comportamento del tutto elastico per l'assenza di deformazioni plastiche.

Risultando il valore della freccia ottenuto con la prova di carico pari a mm. inferiore a quello della freccia teorica pari a mm, l'esito della prova può considerarsi soddisfacente.

Nel corso delle prove di carico:

- non si sono manifestate defomazioni, segni di dissesto o lesioni che compromettano la sicurezza o la conservazione della struttura;
- le deformazioni si dimostrano proporzionali ai carichi agenti;
- le defomazioni elastiche delle strutture sottoposte a prova di carico non risultano maggiori di quelle teoriche calcolate;
-

Il sottoscritto, preso atto:

- dei risultati positivi delle prove di carico che hanno determinato rapporti accettabili tra deformazioni e carichi generanti;
- dei calcoli di stabilita' delle strutture e delle ipotesi di carico adottate;
- della rispondenza dimensionale delle strutture al progetto strutturale approvato;
- del risultato soddisfacente dei saggi effettuati;
- dei risultati positivi delle prove di laboratorio sui materiali impiegati;
- del controllo dei materiali impiegati e della loro rispondenza a quelli di progetto;
- della verifica delle condizioni costruttive delle strutture secondo le indicazioni del D.M. 14 febbraio 1992, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086

COLLAUDA

le strutture in esame relative all'immobile sito in via n. di proprietà

Data

l'impresa

.....

il collaudatore

.....

Alla presente si allegano:

- relazione a struttura ultimata;
- progetto delle strutture (relazione di calcolo, tabulato dei calcoli, esecutivi delle strutture, etc.);
- n. copie del certificato delle prove di laboratorio;
- n. verbali delle prove di carico (se effettuate).